

Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 20.12.2006



COMUNE DI BAISO

Provincia di REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO

per l'applicazione del

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE

⇒ **APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 102 DEL 19.12.1998**

⇒ **MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n.**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ARTICOLO 1 - <i>DEFINIZIONI</i>	4
ARTICOLO 2 - <i>AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO</i>	4
TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI.....	4
CAPO I - OCCUPAZIONI.....	5
ARTICOLO 3 - <i>OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</i>	5
ARTICOLO 4 - <i>OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO</i>	6
ARTICOLO 5 - <i>ALTRE OCCUPAZIONI</i>	6
CAPO 2° - IL PROCEDIMENTO	7
ARTICOLO 6 - <i>RICHIESTA DI OCCUPAZIONE E UFFICIO COMPETENTE</i>	7
ARTICOLO 7 - <i>ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA</i>	8
ARTICOLO 8 - <i>CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE - DEPOSITO CAUZIONALE</i>	8
ART. 9 - <i>DURATA</i>	9
ART. 10 - <i>TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE</i>	9
ARTICOLO 11 - <i>RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE</i>	10
ARTICOLO 12 - <i>OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE</i>	10
ARTICOLO 13 - <i>MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE</i>	11
ARTICOLO 14 - <i>DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE</i>	11
ARTICOLO 15 - <i>LIMITI DELLE OCCUPAZIONI</i>	12
ARTICOLO 16 - <i>USO DELL'AREA CONCESSA</i>	13
ARTICOLO 17 - <i>OCCUPAZIONI ABUSIVE</i>	13
TITOLO III: CANONE DI CONCESSIONE.....	15
CAPO 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE	15
ARTICOLO 18 - <i>ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE</i>	15
ARTICOLO 19 - <i>CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE</i>	15
ARTICOLO 20 - <i>DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI</i>	16
ARTICOLO 21 - <i>DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE</i>	17
ARTICOLO 22 - <i>COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER PARTICOLARI FATTISPECIE DI OCCUPAZ. TEMPORANEA</i>	17
ARTICOLO 23 - <i>COMMISURAZIONE DELL' AREA OCCUPATA</i>	18
ARTICOLO 24 - <i>APPLICAZIONE DEL CANONE</i>	19
ARTICOLO 25 - <i>SOGGETTO PASSIVO</i>	19
CAPO 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	20
ARTICOLO 26 - <i>AGEVOLAZIONI</i>	20
ARTICOLO 27 - <i>ESENZIONI</i>	20
TITOLO IV - VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI	22

COMUNE DI BAISO

Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

ARTICOLO 28 - <i>VERIFICA DELL'ENTRATA</i>	23
ARTICOLO 29 - <i>VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI</i>	23
ARTICOLO 30 - <i>VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE</i>	23
ARTICOLO 31 - <i>MODALITÀ DI VERSAMENTO</i>	24
ARTICOLO 32 - <i>RISCOSSIONE COATTIVA</i>	24
ARTICOLO 33 - <i>RIMBORSI</i>	24
ARTICOLO 34 - <i>SANZIONI</i>	24
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	26
ARTICOLO 35 - <i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	25
ARTICOLO 36 - <i>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i>	26
ALLEGATO "A"	27
ALLEGATO "B"	28
ALLEGATO "C"	29

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- * per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- * per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- * per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- * per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- * per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, in oggetto.
2. Il Regolamento istituisce e disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire un corretto utilizzo degli spazi e delle aree pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico, tenendo conto del vantaggio economico che l'occupante riceve da tale occupazione.

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo I - OCCUPAZIONI

Articolo 3 - *Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche*

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati e possono essere permanenti o temporanee;
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a) "pluriennali", quelle di durata indefinita, o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);
 - b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
6. Ai fini dell'applicazione del canone:
 - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) sono considerate temporanee:
 - b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

COMUNE DI BAISO

Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 4 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia.
2. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate dall'Ufficio comunale "Attività Produttive" ed effettuate dal Servizio di Polizia Municipale a mezzo di propri incaricati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Per le occupazioni di cui al comma 2, la quietanza del pagamento della tassa, da effettuarsi con versamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 1, equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
4. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti. E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del comune.

Articolo 5 - Altre occupazioni

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a cio' destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tal caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione anche sovrastante, di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno o simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 6, comma 6.
5. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni, insegne, impianti pubblicitari, vetrine, mostre ecc, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Capo 2° - IL PROCEDIMENTO

Articolo 6 - Richiesta di occupazione e ufficio competente

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 3 deve presentare o indirizzare apposita domanda al Comune, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
 - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico e del servizio di Polizia Municipale.

La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente del pagamento del canone.

3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessate. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 4 e 5), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

COMUNE DI BAISO

Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Comune, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni con obbligo di immediata liberazione dell'area.
6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60. minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni che intralciano il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 7 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del Servizio Attività Produttive, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del Servizio Attività Produttive tali autorizzazioni.

Articolo 8 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile del Servizio Patrimonio rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 6;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;

COMUNE DI BAISO

Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 12.
3. Qualora la concessione assuma la natura di concessione-contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è negato con apposito provvedimento adeguatamente motivato, a seguito della procedura indicata nell'art. 6 del regolamento.
6. Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
- L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio Patrimonio su proposta del Responsabile del Servizio Attività Produttive, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
7. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Art. 9 - Durata

Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio Patrimonio, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 10- Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub - concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

COMUNE DI BAISO

Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, in quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con pagamento del canone relativo a partire dall'anno successivo.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di sub - ingresso della titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 11 - *Rinnovo e disdetta della concessione*

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 12 - *Obblighi del titolare della concessione*

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 8;

d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, nella persona del responsabile del Servizio Patrimonio, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di tutela della circolazione e di sicurezza stradale, di igiene, di estetica, di decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed escluso qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 14 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 10, relative al divieto di sub - concessione ed alle modalità di sub - ingresso nell'uso del bene concesso;

COMUNE DI BAISO

Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - f) se, in caso di occupazione temporanea senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione;
 - g) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne' esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di decadenza della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio Patrimonio con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 15 - Limiti delle occupazioni

- 1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
- 2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
- 3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.
- 4. All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 16 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

ART. 17 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. **Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale, in particolare sono considerati permanenti quelle realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile.**
2. **Sono, altresì, considerate abusive:**
 - **le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;**
 - **le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.**
3. **In caso di occupazione abusiva, risultante da verbale di contestazione redatto dagli organi competenti, il Responsabile del Servizio Attività Produttive potrà disporre, qualora non siano state eliminate spontaneamente le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituiscono, la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.**
4. **Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.**

- 5. Le occupazioni abusive accertate sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone. Ad esse è applicata la sanzione di cui all'articolo 34, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Il pagamento della sanzione non sana l'irregolarità dell'occupazione.**
- 6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 34 comma 1, le occupazioni abusive temporanee, si presumono effettuate al trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.**

TITOLO III: CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 18 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.
4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 19 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio Comunale . La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio.
3. La tariffa relativa alle tre categorie viene così graduata come da allegato B:

CATEGORIA 1[^] - Coefficiente 1
CATEGORIA 2[^] - Coefficiente 0,7
CATEGORIA 3[^] - Coefficiente 0,3
4. La classificazione delle strade potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

COMUNE DI BAISO

Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

Articolo 20 - Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti

1. Il Consiglio Comunale approva la tariffa del canone di concessione .
2. La tariffa del canone annuo per le occupazioni di carattere permanente per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.
3. La tariffa base e i coefficienti moltiplicatori determinati in base al beneficio economico ricavabile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

OCCUPAZIONE CON PARCHEGGI	“	0,1
OCCUPAZIONE CON CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI	“	0,2
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI	“	0,4
OCCUPAZIONE CON BANCHI DI VENDITA	“	0,2
OCCUPAZIONE DI MERCATI COPERTI	“	0,2
OCCUPAZIONE CON MOSTRE ESTERNE AI NEGOZI	“	0,1
OCCUPAZIONE CON TAXI	“	0,1
OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO E LINEE AEREE	“	0,05
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI CARBURANTE	“	0,1
OCCUPAZIONE DIVERSE DA QUELLE SOPRAELENCLATE	“	0,1
(es. passi carrai)		

4. Nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
5. In caso di subentro il canone è corrisposto dal subentrante a partire dall'anno successivo alla data di cessione.
6. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

COMUNE DI BAISO

Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

Articolo 21 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

La tariffa per le occupazioni temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa base giornaliera per il coefficiente di durata delle occupazioni, come di seguito stabilito:

FASCE ORARIE	COEFFICIENTE
dalle 7 alle 15	0,4
dalle 15 alle 23	0,3
dalle 23 alle 7	0,1

Articolo 22 - Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazione temporanea

1. Sono stabiliti i seguenti coefficienti moltiplicatori per le fattispecie sotto elencate:

OCCUPAZIONI VARIE	Coefficiente 1,0
CANTIERI EDILI	“ 0,5
AMBULANTI	“ 0,5
SPETTACOLO VIAGGIANTE	“ 0,2
MANIFESTAZIONI CULTURALI POLITICHE, SPORTIVE E IN GENERE, COMPRESSE QUELLE ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI, PRO LOCO, C.R.I., ECT.	“ 0,2
DISTESE DI SEDIE E TAVOLI, TETTOIE ECT.	“ 0,5
STRISCIONI E CARTELLI MOBILI PUBBLICITARI	“ 0,5
PARCHEGGI	“ 0,7
FIERE E FESTEggiAMENTI (Occupazioni di ogni tipo)	“ 1,0

2. Per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni, la tariffa ordinaria, così come scaturente dalla applicazione degli articoli 22, 23 1 co., 24, è moltiplicata al coefficiente 0,7.

Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria come prima identificata, è moltiplicata al coefficiente 0,5

Articolo 23 – Commisurazione dell'area occupata

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate al suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevata. Se tale

COMUNE DI BAISO

Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante (sempreché si determini una tariffa base diversa per le tende, rispetto a quella per l'occupazione del suolo).

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi, che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.
5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
6. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi la superficie computabile è quella risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Si applica al riguardo l'art. 28 comma 26 del presente regolamento.

COMUNE DI BAISO

Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

7. Le occupazioni con passi carrabili, così come definiti dalla legislazione vigente sono assoggettate al canone, nella sola ipotesi in cui venga richiesta e rilasciata regolare autorizzazione ai sensi del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro.

8. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre fare riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso del cantiere.

Articolo 24 - *Applicazione del canone*

Il canone annuo da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione.

Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare.

Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea, è determinato dai coefficienti moltiplicatori di durata e di fattispecie per l'entità di occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 25 - *Soggetto passivo*

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 26 - Agevolazioni

1. La superficie eccedente i 300 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
2. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%. (circo)

Le agevolazioni di cui al comma 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 27 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:
 - a) *le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, **ad eccezione della tipologia di occupazione di cui all'art. 63, comma 2, punto f) del D. Lgs.vo 15/12.1997, n. 446, e per quelli aventi rilevanza economica e imprenditoriale, da Enti Religiosi per l'esercizio del culto ammessi nello Stato;***
 - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalita' sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attivita' di vendita o di somministrazione;
 - c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalita' di carattere istituzionale;
 - d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalita' di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilita' Sociale . ONLUS, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non piu' di un'ora o che in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

COMUNE DI BAISO

Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- h) le occupazioni occasionali, debitamente autorizzate, con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
- k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- l) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già' assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- n) le occupazioni di cui all'articolo 6, comma 6;
- o) i passi carrabili così come definiti dalla legislazione vigente, con la sola eccezione di quelli per i quali venga richiesta e rilasciata regolare autorizzazione ;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aeree e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- r) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti.
- s) le occupazioni, permanenti di soprassuolo pubblico con tende, tendoni o simili infissi di carattere stabile ivi comprese le occupazioni realizzate con insegne anche a bandiera poste sull'edificio sede della attività commerciale, industriale o artigianale a scopo di segnalazione, a condizione che le stesse non abbiano pali di sostegno installati su suolo pubblico, nonché le T dei tabaccai obbligatorie per legge anche se infisse in suolo pubblico sempreché siano poste nelle vicinanze dell'attività.**

COMUNE DI BAISO

Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

- t) **le occupazioni debitamente autorizzate con fioriere, attrezzature di arredo urbano e le panchine collocate a cura di pubblici esercizi all'esterno del locale sempre che le stesse siano messe a disposizione di qualsiasi passante, indipendentemente dalla consumazione;**

TITOLO IV - VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI

Articolo 28 - *Verifica dell'entrata*

1. La verifica dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla autorizzazione/concessione dell'occupazione.
2. Il responsabile del Servizio Attività produttive opera un generale controllo del credito, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e fissa la relativa scadenza.

Articolo 29 - *Versamento per occupazioni permanenti*

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data del rilascio della concessione.
4. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno che comportano il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della concessione precedente.

Articolo 30 - *Versamento per occupazioni temporanee*

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste nell'articolo 31 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 3, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

COMUNE DI BAISO

Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

Articolo 31 - *Modalita' di versamento*

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI BAISO - SERVIZIO DI TESORERIA", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore ad €. 0,26 (500 lire) o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune, domiciliato presso un'Agenzia di Istituto di credito avente sede nel territorio del Comune.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31.01. E' ammessa la possibilita' del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza, 31.1, 30.4 e 31.07), qualora l'ammontare del canone sia superiore ad € 516,46 (L. 1.000.000).
3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a € 5,16 (L. 10.000).

Articolo 32 - *Riscossione coattiva*

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente: mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 ovvero mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione se sussiste con lo stesso idonea convenzione, che vi provvede secondo le disposizioni in materia previa messa in mora del debitore.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalita' sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 33 - *Rimborsi*

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
3. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore ad €. 10,33 (L. 20.000).

ARTICOLO 34 - SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo edittale di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 16 della Legge 3/2003, che ha modificato le disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689/81, fatta eccezione per le violazioni di cui all'art. 16 che vengono sanzionate secondo quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.

2. In caso di occupazione abusiva, l'occupante dovrà:

- **a. Corrispondere una indennità pari all'importo del canone dovuto maggiorato del 20 per cento; (possibilità di scelta sino al 50%)**
- **b. Essere assoggettato al pagamento, in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, della sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare della somma di cui alla lettera a). (Possibilità di scegliere sino al doppio della somma di cui alla lettera a).**
- **L'autorità amministrativa a ricevere il rapporto da parte degli agenti accertatori e gli eventuali scritti difensivi da parte degli interessati è il Responsabile del Servizio Attività Produttive.**

3. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 36 - Disposizioni transitorie

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime tre annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a L. 1.500 (€ 0,7747) per ciascun utente con un minimo di canone annuo ad azienda di L. 1.000.000 (€ 516,46). A decorrere dal quarto anno la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti.
Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base ai dati Istat.
Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate o iniziate e di effettuare controlli nel territorio comunale.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

ALLEGATO "A"

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
(che danno luogo all'applicazione del canone di concessione)

Occupazioni del SUOLO PUBBLICO

Aree mercatali
arredo urbano in genere
banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali
cartellonistica pubblicitaria stradale
chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
dehors
dissuasori stradali
distributori di carburanti
distributori di tabacchi e simili
edicole
esposizione di merce all'esterno di negozi
fioriere e simili
mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
passi carrai
ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia
spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto
spazi riservati al parcheggio privato
spettacoli viaggianti e circensi

Occupazioni del SOPRASSUOLO

cavidotti, elettrodotti e simili
impianti a fune per trasporto merci e persone
insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo
striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze
tende solari e simili

Occupazioni del SOTTOSUOLO

cavidotti interrati
cisterne e serbatoi interrati in genere
condotte e tubazioni interrate
cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili

ALLEGATO "B"

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	L. 51.000	(€. 26,3393)
Categoria seconda	L. 34.000	(€. 17,5595)
Categoria terza	L. 16.000	(€. 8,2633)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	L. 4.000	(€. 2,0658)
Categoria seconda	L. 2.600	(€. 1,3428)
Categoria terza	L. 1.200	(€. 0,6197)

Tariffa oraria per mq.

CAT. I [^]	FASCE ORARIE	COEF.	TARIFFA ORARIA PER MQ.
L. 4.000 (€2,0658)	dalle 7 alle 15	0,4	L. 200 (€. 0,1033)
L. 4.000 (€2,0658)	dalle 15 alle 23	0,3	L. 150 (€. 0,0775)
L. 4.000 (€2,0658)	dalle 23 alle 7	0,1	L. 50 (€. 0,0258)
CAT. II [^]		COEF.	TARIFFA ORARIA PER MQ.
L. 2.600 (€ 1,3428)	dalle 7 alle 15	0,4	L. 130 (€. 0,0671)
L. 2.600 (€ 1,3428)	dalle 15 alle 23	0,3	L. 98 (€. 0,0506)
L. 2.600 (€ 1,3428)	dalle 23 alle 7	0,1	L. 33 (€. 0,0170)
CAT. III [^]		COEF.	TARIFFA ORARIA PER MQ.
L. 1.200 (€ 0,6197)	dalle 7 alle 15	0,4	L. 60 (€. 0,0310)
L. 1.200 (€ 0,6197)	dalle 15 alle 23	0,3	L. 45 (€. 0,0232)
L. 1.200 (€ 0,6197)	dalle 23 alle 7	0,1	L. 15 (€. 0,0077)

ALLEGATO C

Estratto della del. C. C. n. 102 DEL 29 dicembre 1998

STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. CATEGORIA PRIMA

- Via G.B. Toschi
- Via XXV Aprile
- Piazza centrale del Capoluogo

2. CATEGORIA SECONDA

- Via S. Lorenzo fino all'incrocio con Cà Talami
- Via Stadio
- Via Lido dei Calanchi (fino alla piscina)
- Via Imovilla

3. CATEGORIA TERZA

Restante parte del territorio